

**UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO – CARPEGNA (PU)**  
**CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK A MEZZO**  
**DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO DI SASSOCORVARO AUDITORE**  
**(PU) - VENDING**

L'anno duemiladue e questo giorno..... del mese di ....., con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

**TRA**

..... la quale agisce nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Unione Montana del Montefeltro - (Partita Iva 02566100414) che qui rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Complesso sportivo comprensoriale Piscina-Palestra ubicato in Sassocorvaro Auditore, via Giusti sn (committente)

**E**

..... nato a ..... il ..... domiciliato a ..... in qualità di ..... della ditta ..... con sede in ..... iscritta alla CCIAA di ..... al n. .... Partita IVA ..... (ditta esecutrice)

**PREMESSO**

**CHE** dall'anno 1991 questo Ente gestisce il complesso sportivo piscina-palestra di Sassocorvaro Auditore di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino;

**VISTA E RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del servizio n. ... del ..... con la quale si è proceduto ad individuare e ad affidare alla Ditta ....., quale migliore offerente, il servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici c/o il complesso sportivo Piscina-Palestra di Sassocorvaro Auditore (vending);

**TUTTO CIO' PREMESSO**  
**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1) OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO**

Il servizio si sostanzia nella somministrazione di generi di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezioni a lunga conservazione) mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di n. 2 (due) distributori automatici presso la sede del complesso sportivo Piscina-Palestra sito in Sassocorvaro Auditore (PU) via Giusti sn, in appositi spazi individuati dall'Ente.

**ART. 2) DURATA**

Il contratto decorre dal ... al ..... per anni 3 (tre) salvo interruzioni nella gestione del complesso sportivo da parte di questo Ente, nel qual caso il contratto si intenderà risolto.  
In alcun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

**ART. 3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore. L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti. L'Unione Montana si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica per il funzionamento delle macchine distributrici.

I distributori dovranno:

- a) essere muniti di gettoniera che accetti monete di diversa pezzatura e che eroghi il resto;
- b) dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
- c) su ogni distributore dovrà essere riportata su apposita targhetta, il nominativo e la ragione sociale dell'Azienda affidataria ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- d) I distributori dovranno avere una capace autonomia di bicchieri e palette. I bicchieri dovranno essere di materiale biodegradabile, possibilmente in carta.

A carico dell'Azienda affidataria sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

**ART. 4) OBBLIGHI DEL GESTORE**

La Ditta si impegna:

- a) a possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio, in base alla normativa vigente, sollevando l'Amministrazione da ogni onere od obbligazione nei confronti di terzi;

- b) a consegnare e/o adattare i distributori automatici presenti in modo che gli stessi risultino conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza;
- c) a provvedere all'installazione e disinstallazione dei distributori automatici presso il complesso sportivo, al rifornimento con prodotti di buona qualità commerciale, alla pulizia e alla manutenzione degli stessi con personale in regola con le norme sanitarie e vigenti e debitamente informato sulle normative infortunistiche;
- d) a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone gli oneri relativi oltre ad ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- e) ad assumere a proprio carico ogni onere di consegna, installazione, collaudo, rifornimento, manutenzione, ritiro ecc. operando con la massima diligenza possibile, in particolare ad assumere a proprio carico, la spesa per il servizio di manutenzione, che comprende la fornitura delle parti di ricambio necessarie e l'esecuzione delle riparazioni;
- f) a posizionare distributori provvisti di impianto refrigerante privi di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- g) a rifornire i distributori di acqua potabile per uso alimentare con confezioni sigillate di produzione industriale garantite all'origine;
- h) ad essere integralmente ed unica responsabile di eventuali incidenti ai di propri dipendenti, in caso di inosservanza delle norme di prevenzione infortuni, previste dalle leggi vigenti;
- i) ad essere integralmente ed unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti e malfunzionamenti delle apparecchiature, impegnandosi al ripristino di quanto danneggiato e sollevando l'Unione Montana da qualsiasi responsabilità per ogni tipo di danno subito o procurato dai macchinari e dal personale incaricato dalla Ditta;
- j) ad effettuare gli interventi di assistenza tecnica ed i rifornimenti dei prodotti e/o di monete per erogare i resti durante l'orario di apertura del complesso sportivo, dal lunedì al sabato entro 24 ore dalla chiamata;
- k) ad assicurare tutti i distributori automatici installati con polizza per Responsabilità Civile per danni a terzi di qualsiasi natura;
- l) a riconoscere all'Unione Montana un rimborso spese forfettarie per il consumo di energia elettrica per ogni distributore installato all'interno dell'impianto sportivo;
- m) a non avanzare alcuna pretesa di rimborso per danni causati da atti vandalici o di furto.

#### **ART 5) OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'Unione Montana si impegna:

- a) a mettere a disposizione del gestore spazi adeguati per l'installazione delle apparecchiature;
- b) a fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori;
- c) a notificare immediatamente al gestori qualsiasi danno causato alle apparecchiature oppure qualsiasi mancanza di rendimento delle stesse e ad astenersi dal provvedere alla loro riparazione;
- d) a permettere che il gestore proceda in qualunque momento, compatibilmente con il normale orario di lavoro dell'impianto, al controllo delle apparecchiature;
- e) a tenere sempre in suo possesso le apparecchiature e, nel caso fosse necessario il relativo spostamento in altro luogo, a richiedere al gestore l'esecuzione delle opere di disinstallazione e di reinstallazione;
- f) ad informare immediatamente il gestore della eventuale perdita del possesso delle apparecchiature, a qualsiasi causa dovuta, ferme restando le eventuali proprie responsabilità.

#### **ART. 6) CORRISPETTIVI E ALTRI ONERI**

Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico dell'Ente in quanto la Ditta affidataria sarà remunerata dal costo delle consumazioni effettuate dall'utenza, pertanto nulla sarà dovuto per l'installazione e gestione dei distributori automatici né a titolo di compenso, rimborso, né a qualsiasi altro titolo.

La Ditta corrisponderà all'Ente la somma forfettaria di €. 350,00 + IVA annuale per ogni distributore automatico posizionato, a titolo di rimborso spese per far fronte ai consumi di energia elettrica, oltre alla quota di €. .... su ciascuna erogazione effettuata dalle macchinette;

Le somme saranno corrisposte all'Ente a seguito dell'emissione di apposito documento fiscale.

## **ART. 7) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti OGM.

Il gestore dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificamente dal D.Lgs n. 155/1997.

I prodotti distribuiti consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione, snack dolci o salati preconfezionati a lunga conservazione.

I prodotti devono essere sostituiti prima della data di scadenza riportata sul prodotto stesso.

## **ART. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui la Ditta non rispetti in tutto o in parte le condizioni pattuite sarà facoltà dell'Ente risolvere il contratto.

L'Ente si riserva altresì di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) Sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- b) Mancato rinnovo delle polizze assicurative;
- c) Vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non rispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- d) Cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento della Ditta;
- e) Mancato pagamento dei rimborsi spese pattuiti;
- f) Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

L'affidatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata

## **ART. 9) CONTROVERSIE**

Tutte le controversie per l'applicazione del presente atto dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo. Nel caso ciò non sia possibile la competenza a dirimerle spetta al Tribunale di Urbino in conformità con quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile.

## **ART. 10) SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese quelle di eventuale registrazione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

## **ART. 11) TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE, i dati personali forniti, o comunque acquisiti, saranno trattati e conservati nel rispetto delle suddette normative per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata.

Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli, i dati sono comunque trattati per finalità istituzionali.

Il titolare del trattamento è l'Unione Montana del Montefeltro, il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Contabilità e servizi Tellinai Debora.

## **ART. 12) NORME FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al regolamento per la disciplina dei contratti dell'Unione Montana del Montefeltro.

### **Per la Ditta**

Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

### **Per l'Unione Montana del Montefeltro**

Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa